Giovedì 21 Gennaio 2010 - N. 20

Consiglio dei ministri. All'esame domani il decreto legislativo sulla revisione

# Collegi sindacali estesi anche alle Srl di gruppo

Niente obbligo con aiuti pubblici o se la società ha troppi debiti

Marco Bellinazzo

Il collegio sindacale dovrà essere nominato nelle srl anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una società a sua volta obbligata alla revisione dei conti (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

L'estensione del campo d'azione dell'organo di controllo interno è il risultato dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri – attesa per domani - dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2006/43/Ce sulla revisione legale dei conti. Il provve- cale e del controllo preventivo dimento passato martedì al va- anche nelle srl che fanno ricor-

avere un assetto ormai definitivo, dopo le modifiche apportate a seguito dei passaggi parlamentari e delle osservazioni sollevate, su opposti versanti, dalle associazioni di categoria e dai professionisti.

Fermo restando un comune denominatore, e cioè l'esigenza di aumentare il livello dei contrappesi interni nella gestione delle società a responsabilità limitata (circa un milione di realtà pari ad oltre il 75% delle società di capitale italiane), in questi mesi, si sono confrontate visioni divergenti sulla portata di questo ampliamento.

Per i dottori commercialisti, che pur apprezzano «i passi in avanti» realizzabili con il provvedimento messo a punto dal governo, si poteva, anzi, si doveva fare di più. Dal settore professionale era arrivata, in effetti, la proposta di stabilire l'obbligatorietà del collegio sindache presentano un livello di involte al patrimonio netto. Ciò risponderebbe, secondo i commercialisti, a un interesse collettivo, in quanto aziende indebitate o destinatarie di soldi scelte che si profilano, dunque, appaio troppo «timide».

Per altri versi, Confindustria,

ha sottolineato l'opportunità di bilanciare l'incremento delle verifiche interne con il contenimento dei costi e della "burocrazia" aziendale. Nelle due circostanze nelle quali in futuro scatterà l'obbligo del collegio, il pericolo di un appesantimento dell'organizzazione e dei budget dovrebbe essere scongiurato dal fatto che la srl che consolida i conti o è inserita in un gruppo, di solito, è già strutturata per far fronte ai nuovi adempimenti. Viceversa, nelle altre ipotesi (per ora tramontate) sollecitate

glio del preconsiglio dovrebbe so a finanziamenti pubblici o per imporre oneri eccessivi a società di ridotte dimensioni con debitamento superiore di tre vantaggi tutti da dimostrare. Non è con il collegio sindacale, secondo l'associazione degli industriali, che si può scongiurare la distrazione di risorse pubbliche o il ricorso sproporzionato pubblici attirerebbero di per sé alla leva finanziaria e all'indebiuna maggiore "attenzione". Le tamento. Si determinerebbero, al contrario, le condizioni per cui molte imprese potrebbero essere indotte a rifugiarsi nell'alveo delle società personali, in controtendenza rispetto agli obiettivi della riforma del 2003.

Non dovrebbero, infine, subire ritocchi le attuali regole del Tuf sulla nomina dei revisori e sulla durata degli incarichi all'interno dei gruppi in cui sono presenti società quotate. Mentre dovrebbero essere salvaguardati, attraverso una norma transitoria, i contratti per la revisione stipulati sempre dalle società quotate (denominate nel decreto «enti di interesse pubblico») fino alla loro naturale scadenza.

### Le regole della convocazione

L'avviso ■ Traicardini del provvedimento

viene disposto che l'avviso di convocazione debba contenere, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e all'elenco delle materie da trattare, anche: una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea; la data nella quale occorrerà avere la qualità di soggetto con diritto al voto per partecipare all'assemblea; le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione,

insieme alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea; l'indirizzo del sito internet ove gli interessati potranno acquisire la documentazione per lo svolgimento dell'assemblea

■ L'assemblea è convocata almeno 30 giorni prima. Termine anticipato a 40 giorni se da deliberare su membri di CdA e collegio sindacale. Bastano 21 giorni prima se si tratta di decidere su riduzioni di capitale per perdite o nomina di liquidatori e 15 giorni prima in caso di misure antiscalata

Nuovo «record date» per l'assemblea

### Vota chi è socio sette giorni prima

Angelo Busani

Cristallizzare la partecipazione come socio almeno sette giorniprima (il cosiddetto "record date"), per favorire la partecipazione degli azionisti alla vita delle società quotate e il diritto di voto. È l'obiettivo del decreto legislativo che sarà domani al vaglio definitivo del Consiglio dei ministri, a recepimento della direttiva 2007/36/Ce dell'11 luglio 2007.

La nuova disciplina introduce, in sintesi, novità in materia di convocazione dell'assemblea e informazione pre assembleare; diritto dei soci di inserire punti all'ordine del giorno e di presentare proposte di delibera; legittimazione all'intervento in assemblea e voto; partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici; diritto del socio di porre domande e, infine, conferimento di delega di voto.

Ma tra i passaggi salienti c'è, senz'altro, quello che riguarda il "record date". In pratica, sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto solo chi risulti (in base alla comunicazione dell'intermediario in cui il socio ha iscritto le proprie azioni) titolare del conto sul quale sono registrate le azioni al termie del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea

in prima convocazione. În questo modo, le registrazioni in accredito (a seguito di acquisto di nuove azioni) e in addebito

(per vendita di azioni) sui conti dell'intermediario dopo tale termine non rilevano per legittimare l'esercizio del diritto di voto.

Lanovità è rilevante, poiché oggi la normativa presuppone che il socio sia tale nel momento in cui la certificazione viene rilasciata e pure durante l'assemblea, poiché talerilascio, da parte dell'intermediario, ha per effetto il "congelamento" delle azioni per le quali si intende votare (situazione che evidentemente non piace a coloro che svolgono attività di continuo trading sui titoli quotati). In tema di convocazione

dell'assemblea, la nuova legge dispone che essa va convocata con avviso sul sito internet della società entro 30 giorni prima della data dell'assemblea (seguendo le modalità di un regolamento Consob). Il termine, tuttavia, è anticipato a 40 giorni prima della data dell'assemblea, qualora i soci debbano deliberare sull'elezione dei componenti del CdA o del collegio sindacale. Il termine è invece ridotto a 21 giorni prima della data dell'assemblea, per ragioni di urgenza, qualora si tratti di deliberare sulla riduzione del capitale per perdite o alla nomina dei liquidatori. Infine, entro 15 giorni prima può essere pubblicato l'avviso dell'assemblea convocata per deliberare misure difensive antiscalata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Principi Ue per regolare i pagamenti

### Bonifici bancari da accreditare entro 24 ore

Maximilian Cellino

Tempi di esecuzione più rapidi sulle operazioni di pagamento attraverso bonifico? Fra alcune settimane il desiderio di molti clienti potrebbe divenire realtà: merito della direttiva europea 64/2007 sui sistemi di pagamento (Payment services directive, Psd) che il nostro ordinamento si appresta a recepire con il decreto legislativo che il Consiglio dei ministri approverà in via definitiva domani.

Le nuove norme comunitarie (inserite negli articoli 20 e 23 della bozza approvata in preconsiglio, ma ancora suscettibile di modifiche) stabiliscono infattiche, ricevuto l'ordine di pagamento, la banca del pagatore accrediti l'importo dell'operazione sul conto della banca del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Quest'ultima dovrà poi provvedere, sempre nella stessa giornata lavorativa, ad accreditare e mettere immediatamente a di-

sposizione la somma al cliente. Per il beneficiario di un bonifico, la data valuta (a decorrere dalla quale maturano gli interessi sulle somme accreditate) sarà quindi ridotta a termini di legge a un giorno lavorativo massimo e coinciderà con la data di disponibilità economica (momento dal quale il cliente può effettivamente disporre delle somme accreditate per ef-

fettuare altre operazioni). Si tratta di un vantaggio indiscusso per i beneficiari, dato che al momento il tempo minimo necessario per completare un'operazione simile fra banche diverse del nostro paese si aggira sui tre giorni lavorativi. Ma anche di una novità che impone uno sforzo non indifferente agli istituti di credito per rivedere le procedure contabili interne in modo da adeguarsi ai nuovi obblighi di legge. Per la verità, la direttiva europea dà alle banche anche il tempo di organizzarsi, garantendo loro la facoltà di concordare con credito, che comunque non to della comunicazione. può oltrepassare le tre giorna-

te operative.

Le novità rispetto alla normativa attuale riguardano anche il divieto di antergazione della valuta di addebito sul conto del pagatore. L'articolo 23 della bozza stabilisce infatti (comma 3) che quest'ultima non possa «precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento». Il cambiamento potrebbe influire sul comportamento delle imprese che effettuano pagamenti massivi a scadenze predeterminate (gli stipendi, per esempio).

Finora, in teoria, poteva infatti avvenire che l'azienda mettesse a disposizione dei dipendenti il denaro in un giorno successivo alla scadenza (il 29 del mese, per esempio), ma potesse ugualmente anticipare la

### **REGIME TRANSITORIO**

Gli istituti possono

concordare con i clienti tempi più lunghi, non oltre i tre giorni, fino al 1° gennaio 2012

valuta (al 27 del mese) per ottemperare alle norme contrattuali. L'introduzione delle norme europee tende invece a sanare quest'anomalia tutta italiana e obbligherà le imprese a migliorare l'organizzazione interna per rispettare la legge.

La direttiva entrerà di fatto in vigore il primo lunedì successivo al quindicesimo giorno dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. In base all'articolo 37 (comma 5), le banche dovranno comunicare «ai propri clienti entro il 30 aprile 2010 quali condizioni contrattuali risultano sostituite». Nei casi che riguardano proprio le disposizioni sui diritti e gli obblighi delle parti, oltre che sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, i clienti poi clienti fino al 1° gennaio 2012 tranno recedere dal contratto un termine superiore per l'ac- entro 60 giorni dal ricevimen-

**PARADIGMA** 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**INTERVISTA** 

Claudio Siciliotti

Presidente dei dottori commercialisti

dai commercialisti si finirebbe

## «No alla frammentazione dei percorsi formativi»

«Se si intende creare un dop- questo possibile impatto delle pio percorso professionale con i dottori commercialisti da un lato e i revisori dall'altro, perché non lo si dice apertamente? Non capisco perché smantellare un sistema che ha dimostrato di funzionare bene anche in una fase di grandi turbolenze finanziarie». Per il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Claudio Siciliotti, il decreto che recepisce le norme Ue sulla revisione contabile è «ambiguo» nel delineare per i revisori un autonomo percorso formativo rispetto a quello ordinistico.

Presidente, la preoccupa

nuove regole? Questo è un risvolto cruciale su

cui va fatta chiarezza. La bozza, a proposito dell'esame di idoneità dei revisori, lascia aperta la porta all'equipollenza di questa prova «con esami di Stato per l'esercizio di professioni regolamentate». A chi si può fare riferimento se non a noi?Inquesto modo i percorsi professionali potrebbe essere riallineati. D'altro canto abbiamo fatto con molti sacrifici l'albo unico. Perchè ora si dovrebbe andare verso la frammentazione? Piuttosto la mia preoccupazione è un'altra.

Vale a dire?

La definizione di questa equi- **Dlgs «ambiguo».** Claudio Siciliotti

mento ministeriale potrebbe permettere l'accesso alla revisione contabile anche a soggetti non debitamente qualificati. Il registo dei revisori - che

pollenza rimandata a un regola-

oggi conta 140mila iscritti, per il 90% commercialisti - dovrebbe passare sotto l'egida dell'Economia.

Anche su questo punto il decreto si presta a esiti diversi, perché attraverso convenzioni la gestione può essere affidata ad altri enti. Ma che senso ha sottrarlo alla nostra amministrazione? Il riordino potrebbe presup-

porre l'esigenza di evitare conflitti di interesse fra consulenti delle aziende e "controllori"? Le direttive europee non vietano al revisore di svolgere altre attività e in nessun paese europeo

c'è il blocco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTENZIOSO CON IL CONSUMATORE E I SISTEMI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Milano - 17, 18 e 19 Febbraio 2010 - Hotel Milan Hilton

LA RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE **DELLE CONTROVERSIE E LA NUOVA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE** 

SECONDA GIORNATA: Giovedì 18 Febbraio 2010

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E NUOVA DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE Le principali novità introdotte dal disegno di legge di attuazione dell'art. 60 D.L. n. 69 del 18 giugno 2009 Presidente Augusta lannini

Capo Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia

Prof. Avv. Andrea Gemma

Mediazione e azione di classe: quale rapporto? Prof. Avv. Remo Caponi Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Firenze

Organismi e procedimento di conciliazione Prof. Avv. Ferruccio Auletta Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Napoli Federico II

Rapporti tra processo e mediazione **Prof. Avv. Antonio Briguglio** Ordinario di Diritto Processuale Civile Università Tor Vergata di Roma

L'accordo di conciliazione, l'omologazione e l'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione **Prof. Avv. Antonino Barletta** 

Associato di Diritto Processuale Civile Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza Regime delle spese processuali

Associato di Diritto Privato Università di Palermo

Ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

I sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nei servizi bancari e finanziari Prof. Avv. Gustavo Olivieri

La mediazione delle controversie commerciali internazionali Prof. Avv. Giuseppe De Palo

Ordinario di Diritto e Pratica dell'ADR Hamline University School of Law (St. Paul, USA) Presidente di JAMS ADR Center

L'AZIONE DI CLASSE: PROCEDURA. **DANNI RISARCIBILI, ASPETTI OPERATIVI** E RISCHI PER LE IMPRESE

TERZA GIORNATA: Venerdì 19 Febbraio 2010

**AZIONE DI CLASSE: PROCEDURA E RISCHI** 

I diritti tutelati dalla class action Prof. Avv. Stefano Delle Monache Ordinario di Diritto Civile Università di Padova

presupposti dell'azione di classe per pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali **Dott.ssa Ginevra Bruzzone** 

Vicedirettore Generale e Responsabile Area Attività d'Impresa e Concorrenza ASSONIME

La legittimazione attiva e passiva Dott. Luciano Panzani - Presidente del Tribunale di Torino

L'instaurazione del giudizio e la fase di ammissibilità della domanda Prof. Avv. Claudio Consolo - Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Padova

La fase di merito

Dott.ssa Gabriella Muscolo - Tribunale di Roma

Prof.ssa Avv. Laura Salvaneschi - Ordinario di Diritto Processuale Civile Univ. degli Studi di Milano

L'impugnazione della sentenza Prof. Avv. Sergio Menchini Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Pisa

L'impostazione della difesa da parte dell'impresa convenuta **Prof. Avv. Lotario Dittrich** Straordinario di Diritto Processuale Civile Università di Trieste

Partner Studio Legale Lombardi Molinari e Associati L'impatto organizzativo della class action sulle imprese

Dott. Roberto Caria - Resp. Commercial - Litigation & Proposition Dir. Affari Legali - Vodafone Omnitel N.V. Dott.ssa Susanna Fasolis - Corporate Counsel Bayer S.p.A. Avv. Gabriella Porcelli - General Counsel Philip Morris Italia

L'azione collettiva inibitoria Prof. Avv. Ilaria Pagni Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Firenze

**PARADIGMA** 

# LE PRATICHE COMMERCIALI

**SCORRETTE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE** 

PRIMA GIORNATA: Mercoledì 17 Febbraio 2010 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

L'autorita' garante della concorrenza e del mercato: i piu' recenti interventi

**Dott. Paolo Saba** Direttore Generale per la Tutela del Consumatore Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Le pratiche commerciali scorrette

Prof. Avv. Gustavo Ghidini Ordinario di Diritto Industriale Università Statale di Milano **Avv. Claudia Signorini** 

Avv. Alessandro Portolano

tutela giurisdizionale

in materia di tutela del consumatore

Le pratiche commerciali scorrette nel settore assicurativo Prof. Avv. Pierpaolo Marano Associato di Diritto Commerciale Università della Calabria

Docente di Diritto delle Assicurazioni Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano Le pratiche commerciali scorrette nel settore bancario e finanziario

Le pratiche commerciali scorrette nel settore delle telecomunicazioni Avv. Piero Fattori

Partner Gianni, Origoni, Grippo & Partners La repressione della pubblicita' ingannevole e comparativa nell'ordinamento giuridico italiano Prof. Avv. Giorgio Floridia

Ordinario di Diritto Industriale Università Cattolica di Milano Presidente dell'Istituto di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale Avvocato in Milano Le pratiche commerciali scorrette e l'utilizzo di internet

Prof. Avv. Giuseppe Sena Professore Emerito di Diritto Industriale Università degli Studi di Milano Le sanzioni dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato e la

Prof. Avv. Natale Giallongo Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile Università di Firenze